REGOLAMENTO (CEE) N. 603/74 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1974

relativo all'apertura di una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che il mercato mondiale del frumento tenero è caratterizzato da un aumento costante dei prezzi ; che tale aumento è dovuto in particolare a uno squilibrio crescente tra l'offerta e la domanda ; che, per tale fatto, l'approvvigionamento di alcuni mercati tradizionali d'esportazione della CEE è minacciato ; che, allo scopo di contribuire ad un miglioramento di tale situazione, è necessario indire, a tal uopo per il frumento tenero, una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1968/73 e di limitare quest'ultima ai mercati in questione situati nella zona I di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 della Commissione, del 5 maggio 1972, che regola la nuova limitazione delle zone di destinazione per le restituzioni all'esportazione nei settori dei cereali e del riso (5) ;

considerando che le modalità di applicazione della procedura di gara per la fissazione del prelievo all'esportazione sono state definite con regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione concernente la messa in aggiudicazione del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali (6) ;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario soddisfi tutti gli impegni sottoscritti al momento del deposito dell'offerta ; che tra detti impegni vi è l'obbligo di depositare una richiesta di titolo d'esportazione ; che la cauzione d'aggiudicazione da costituirsi al momento della presentazione dell'offerta può assicurare il rispetto di tale obbligo ;

considerando che per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato agli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica ;

considerando che la fissazione di un prelievo all'esportazione per via d'aggiudicazione permette una migliore gestione del mercato ; che tale obiettivo potrebbe essere messo in causa da una durata troppo breve del titolo d'esportazione ; che è d'altra parte indicato di fare uso della possibilità prevista all'articolo 1, paragrafo 1 secondo alinea del regolamento (CEE) n. 3130/73 e di fissare una durata di validità speciale per i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente aggiudicazione ;

considerando che è necessario assicurare il buon svolgimento della procedura di gara del prelievo all'esportazione ; che a tal fine è opportuno stabilire un quantitativo minimo così come il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio.

2. La gara verte sul frumento tenero da esportare verso i paesi della zona I di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72.

3. La gara è aperta fino al 31 maggio 1974. Durante la sua durata si procede a delle gare settimanali per le quali le date di deposito delle offerte sono determinate nel bando di gara.

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3130/73, il termine da rispettare tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte è di 10 giorni.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.
(4) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.
(5) GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 10.
(6) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 250 tonnellate.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo alinea del regolamento (CEE) n. 3130/73, la cauzione da costituire nell'ambito della presente gara deve essere uguale al 50 % dell'importo del prelievo all'esportazione oggetto dell'offerta depositata dal concorrente interessato e non può essere inferiore a 15 unità di conto per tonnellata.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73 e salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata solo per la quantità per la quale l'aggiudicatario fornisce la prova ch'essa è stata messa in libera circolazione in uno dei paesi facenti parte della zona di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o per l'offerta che non è stata presa in considerazione.

La prova di cui al precedente alinea è fornita con la produzione del documento doganale o della sua copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti.

Lo svincolo della cauzione avviene immediatamente.

Articolo 4

La richiesta di titolo e il titolo stesso indicano nella casella 13 la menzione della zona di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione.

Articolo 5

Il titolo d'esportazione non è rilasciato e di conseguenza la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, costituita in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3130/73 viene incamerata quando l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di tale regolamento non sia stato rispettato.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 [7], i titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3130/73 sono considerati, ai fini della determinazione della durata di validità come rilasciati il giorno del deposito dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del secondo mese seguente.

Articolo 7

1. Se l'obbligo di esportare verso la destinazione prevista non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3130/73 viene incamerata per una quantità eguale alla differenza tra

a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo di esportazione, e

b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se tale quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del certificato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata al prorata delle quantità di prodotti per le quali è stata esibita la prova di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo alinea attestante che è stata esportata verso la destinazione in causa che una quantità eguale almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 8

Le offerte depositate devono pervenire per il tramite degli Stati membri alla Commissione al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine per il deposito settimanale delle offerte previste nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato.

In caso di mancanza d'offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui all'alinea precedente.

Articolo 9

Durante il periodo in cui in Italia vige l'ora legale, le ore limite stabilite per il deposito delle offerte sono differite in detto Stato membro di un'ora. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta « estiva », le ore limite stabilite per il deposito delle offerte s'intendono, in tali Stati membri, anticipate di un'ora.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[7] GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Aggiudicazione settimanale prelievo all'esportazione frumento tenero verso la zona I

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		